



Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

Sportello Unico Commercio

codice IPA: cbimp.tv

sede operativa: Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
c/o Provincia di Treviso (edificio n. 10)



unità organizzativa: Settore BIMdigitalPA
codice univoco: 9Q3S9K / codice AOO: A3401E1

telefono: +39 0422 421701

PEC: commercio@pec.bimdigitalpa.it

email: commercio@bimdigitalpa.it

sito internet: www.bimdigitalpa.it

CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA
FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL PIAVE

sede legale: Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)

codice fiscale: 00282090265

ENTE CAPOFILA EX ART. 30 TUEL: CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO / COMUNI ADERENTI: ARCADE – BREDÀ DI PIAVE – CAERANO DI SAN MARCO – CASTELFRANCO VENETO – CASTELLO DI GODEGO – CESSALTO – CIMADOLMO – CISON DI VALMARINO – CODOGNÈ – FONTANELLE – ISTRANA – MARENO DI PIAVE – MASER – MEDUNA DI LIVENZA – MONTEBELLUNA – MORIAGO DELLA BATTAGLIA – ORMELLE – PIEVE DI SOLIGO – PORTOBUFFOLÈ – REFRONTOLO – SALGAREDA – SAN PIETRO DI FELETTO – SAN POLO DI PIAVE – SAN VENDEMIANO – SAN ZENONE DEGLI EZZELINI – SARMEDE – SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA – SUSEGANA – VALDOBBIADENE – VAZZOLA – VEDELAGO – VIDOR – VOLPAGO DEL MONTELLO – ZENSON DI PIAVE

Treviso, 31 dicembre 2025

Servizio Manifestazioni Temporanee - INCONTRO DI AGGIORNAMENTO E (IN)FORMAZIONE martedì 16 dicembre 2025, ore 18 (da remoto)

Si è svolto lo scorso **16 dicembre** il terzo **incontro da remoto** inteso a fare il punto della situazione del Servizio associato consortile Manifestazioni Temporanee rispetto ai principali ambiti di interesse connessi a novità normative recentemente intervenute. A favore, in particolare, di quanti non hanno potuto partecipare a detto incontro, si rende disponibile la consultazione e scarico della relativa **registrazione**, accessibile a **[questo link](#)**.

[1] SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI DAL VIVO

In riferimento e ad integrazione delle disposizioni di cui al **[D.L. 27 dicembre 2024, n. 201](#)**, nelle scorse settimane è stata pubblicata la **[legge 2 dicembre 2025, n. 182](#)**, ad oggetto *“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”*.

La stessa all'articolo 34 *“Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche”* prevede l'aggiunta rispetto al seguente comma 2 dell'articolo 7 del D.L. 201/2024 ...

2. Al fine di favorire l'accesso al **settore dell'industria culturale**, a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, **fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635**, per la realizzazione di **spettacoli dal vivo** che comprendono **attività culturali** quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso **tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente**, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di **2.000 partecipanti**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla **segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, **con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo**.

... dei seguenti nuovi commi **2-bis**, **2-ter** e **2-quater**.

2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il **numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario** in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una **relazione tecnica** di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle **misure di sicurezza e di contenimento del rischio** applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 **può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione** all'amministrazione competente.

(segue)

2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata **carezza dei requisiti e dei presupposti** di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività** e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

Queste integrazioni erano tanto attese quanto necessarie. Infatti, fin dalla pubblicazione del D.L. 201/2024 avevamo rilevato che la previsione del comma 2 non facesse **alcun accenno** o riferimento espresso **agli articoli 68 e/o 69 del TULPS né al coinvolgimento della Commissione comunale di Vigilanza L.P.S. né soprattutto alla documentazione tecnica** specifica da fornire a corredo della SCIA ai fini della relativa piena efficacia. In attesa di eventuali istruzioni ministeriali, avevamo pertanto assunto l'interpretazione che la mancanza di dettagli circa i contenuti della SCIA richiedesse comunque il riferimento, a livello applicativo, alla **"direttiva Piantedosi" n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018**, che richiama le disposizioni de:

- il **D.M. Interno 19 agosto 1996** (ovvero il **D.M. 22 novembre 2022**, che all'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico – anche a **carattere temporaneo** - si possono applicare **in alternativa** alle specifiche norme di cui al D.M. 19 agosto 1996)
- il **D.M. 18 marzo 1996** (per spettacoli in impianti sportivi)
- la **relazione di incolumità generale / piano di emergenza**

e la produzione – unitamente alla succitata SCIA – della seguente documentazione obbligatoria:

- ☑ apposita **relazione tecnica asseverata** opportunamente predisposta e debitamente sottoscritta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con il **D.M. 19 agosto 1996**, anche con riferimento alle strutture, alle attrezzature ed agli impianti installati, comprensiva in particolare dell'indicazione dell'affollamento previsto, delle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali e i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e gli eventuali carichi sospesi; *[rif. modello Unipass codice CAPPA42C]*

NOTA BENE

- ✓ *detta relazione deve obbligatoriamente ed espressamente attestare la rispondenza a tali regole. In assenza di ciò, la stessa non è accettabile, e pertanto lo svolgimento dello spettacolo deve intendersi non consentito;*
- ✓ *nel caso di struttura dotata di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. nella quale non sia prevista l'installazione di ulteriori attrezzature e/o impianti, in luogo di detta relazione produrre apposita dichiarazione di non necessità.*
- ☑ (se del caso) apposita **asseverazione tecnica** sostitutiva del sopralluogo della Commissione comunale di Vigilanza L.P.S. per eventi di pubblico spettacolo aventi capienza complessiva pari o inferiore a 2.000 (duemila) persone, ex articolo 141 del R.D. 773/1931 (TULPS); *[rif. modello Unipass codice CAPPA41C]*
- ☑ specifico **piano delle emergenze**, redatto – nella scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui alla **"direttiva Piantedosi" del 18 luglio 2018** – in ordine e riferimento alla gestione della sicurezza, dal quale si evinca in particolare la nomina del soggetto responsabile e la previsione della presenza del conseguente necessario personale;
- ☑ idonea **planimetria**, opportunamente quotata, dell'area destinata allo spettacolo di cui trattasi, dalla quale si evinca in particolare l'indicazione degli allestimenti e delle attrezzature installati (posti a sedere, palco, vie di esodo, estintori, ecc.), e riportante tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza in relazione agli spazi occupati;

ATTENZIONE L'amministrazione competente, in caso di accertata carezza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020, nel termine di **60 (sessanta) giorni dal ricevimento della SCIA**, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al periodo seguente, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, può adottare detti provvedimenti anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

Ogni controversia relativa all'applicazione di detto articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

A fronte di tutto quanto sopra, rimane confermato quanto già condiviso nei mesi scorsi in fase di prima attuazione delle previsioni di cui al succitato articolo 7, comma 2, del D.L. 201/2024, ed in particolare che:

- le stesse possono applicarsi sia ad eventi organizzati in luoghi all'aperto che in locali aperti al pubblico in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- con l'inciso **"compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative"** – questa procedura viene estesa anche alle **iniziative temporanee di pubblico spettacolo programmate su più giornate**, il cui svolgimento – con afflusso superiore a 200 persone – era prima assoggettato al parere preventivo della competente Commissione comunale. Pertanto, per le iniziative aventi affluenza di pubblico superiore a 200 partecipanti, **a propria discrezione l'organizzatore può svolgere il presente adempimento in luogo in alternativa al procedimento di domanda per lo svolgimento di una manifestazione temporanea** (sagra, ecc.), che prevede in via istruttoria l'acquisizione del parere di competenza della Commissione comunale di Vigilanza L.P.S. al fine del rilascio della relativa licenza d'esercizio;
- giova, comunque, ricordare che la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti riguarda ogni tipo di iniziativa temporanea, indipendentemente quindi dalla presenza o meno del trattenimento e dello spettacolo; per questo motivo ai fini della 'safety' e della 'security' è utilizzato in modo più appropriato il termine *"eventi temporanei"*, perché in essi rientrano non solo quelli di spettacolo e trattenimento, ma anche quelli di altra natura (ad esempio religiosi, di commercio, sportivi, i comizi politici e sindacali ed in genere ogni forma di aggregazione e/o affollamento che avvenga su area pubblica o privata e che richiami una notevole affluenza di partecipanti).

Ad ogni buon conto, Vi riproponiamo il [link](#) per accedere al modulo di **SCIA per SPETTACOLI DAL VIVO / ATTIVITÀ CULTURALI** [© Consorzio B.I.M. Piave di Treviso - aoo BIMdigitalPA]

2. TUTELA DELL'AMBIENTE NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE - VINCA

In recepimento ed applicazione della [legge regionale 27 maggio 2024, n. 12](#) ed in allineamento alle vigenti disposizioni comunitarie, la Regione Veneto ha rivisto le previsioni della [D.G.R. 1400/2017](#), ora abrogata.

In data 19 gennaio 2025 sono stati, infatti, pubblicati nel B.U.R. n. 9 i regolamenti attuativi ai sensi degli articoli 7, 13, 17 e 22 della [L.R. 12/2024](#) recante *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*.

Conseguentemente, dal giorno successivo (20 gennaio u.s.) nella Regione Veneto la disciplina in materia di VINCA viene regolata dal Capo IV della [L.R. 12/2024](#) e dal [regolamento attuativo n. 4 del 9 gennaio 2025](#).

Ulteriormente – aspetto questo che interessa particolarmente lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione temporanea, laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge - con apposito [decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025](#) (pubblicato nel B.U.R. n. 26 del 21 febbraio u.s.) è stato approvato il [modulo](#) che deve essere fornito dal Proponente all'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione nei casi di istanze che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA.

A tal riguardo, la stessa Regione riconosce che *"l'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione è tenuta ad acquisire dal Proponente del P/P/P/I/A il predetto modulo, con cui si dà atto della sua localizzazione all'esterno dei Siti della rete Natura 2000 e dell'assenza di effetti diretti o indiretti su tali Siti OVVERO della sua localizzazione all'interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, **al fine di non dar seguito all'attivazione delle procedure valutative** di cui all'allegato tecnico del Regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025"*

Anche per questo argomento, rimandiamo alla lettura dell'allegata [GUIDA](#) che esplora e dettaglia i contenuti dell'esposizione avvenuta nel corso del succitato incontro.

3. ACCENSIONE DI FALÒ TRADIZIONALI: **ATTENZIONE** alle disposizioni di tutela dell'ambiente

Nel confermare che rimangono immutate anche per il corrente anno sia le procedure amministrative (con la presentazione al Comune di apposita [SCIA](#) ai sensi dell'articolo 57 del R.D. 773/1931 (TULPS), debitamente corredata da una specifica [relazione di incolumità generale](#)) che le modalità, le prescrizioni e le condizioni generali per lo svolgimento dei tradizionali falò dell'Epifania, scrupolosa attenzione deve essere posta dagli organizzatori al rispetto delle norme di tutela dell'ambiente.

A tal riguardo, Vi proponiamo a seguire – in via ricognitiva ed essenziale – i presupposti normativi regionali e le successive considerazioni ed interpretazioni assunte rispettivamente da parte della Provincia di Treviso e della Regione Veneto al riguardo di dette iniziative in programma nei prossimi giorni:


Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)

aggiornato da ultimo dalla [D.G.R. n. 377 del 15 aprile 2025](#)

AMBITO	ENERGETICO
AZIONE OPERATIVA	E.7.a: Regolamentazione falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio
Descrizione	
Emanazione di ordinanze sindacali che regolamentino i falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio ai fini di ridurre l'impatto sulla qualità dell'aria, limitando il numero e la dimensione dei falò, e assicurando che la biomassa utilizzata sia correttamente stagionata e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica nel periodo 1° ottobre – 30 aprile, in funzione delle condizioni di allerta della qualità dell'aria	
Ambito territoriale di implementazione	Intero territorio regionale del Veneto
Integrazione con altri strumenti di gestione	Accordo di Bacino Padano 2017
Soggetto competente	Comuni
Modalità di attuazione	Emanazione di ordinanze sindacali che regolamentino falò tradizionali, barbecue utilizzando combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) e fuochi d'artificio tradizionali ai fini di ridurre l'impatto sulla qualità dell'aria, limitandone, su indicazioni fornite dai TTZ, il numero e la dimensione a livello verde e vietandoli in allerta arancio e rosso. Per i falò tradizionali e i fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a), qualora non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, le ordinanze possono consentire non più di due eventi (complessivi) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali. I TTZ nel fornire le indicazioni ai Comuni, devono assicurare la limitazione delle dimensioni del falò e l'uso di biomassa come descritto nell'azione. Restano esclusi dai divieti i barbecue/preparazione di caldarroste non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria.
Tempistica di attuazione	Già in corso, azione continuativa
Dotazione finanziaria	Non necessita di finanziamenti
Indicatori di realizzazione	- N. di ordinanze emesse - N. di controlli effettuati sul rispetto delle ordinanze

1) **nota della Regione Veneto del 1° settembre 2025**

“Misure di contrasto e contenimento dell'inquinamento atmosferico stagione 2025/2026. Richiesta chiarimenti. Riscontro”

		REGIONE DEL VENETO	
giunta regionale			
Data	01/09/2025	Protocollo N°	0420333 Class: H.400.01.1 14 Allegati N° 0
Oggetto: Misure di contrasto e contenimento dell'inquinamento atmosferico stagione 2025/2026. Richiesta chiarimenti. Riscontro			

.....

Si conferma infine che le indicazioni “non più di due eventi complessivi” sono riferite ai soli falò tradizionali e fuochi d'artificio e va inteso che entrambe le tipologie concorrono insieme a determinare il numero massimo di eventi

2) **verbale del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso del 9 settembre 2025**



PROVINCIA DI TREVISO

Tavolo Tecnico Zonale - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera

Verbale 2/2025 - Tutti i Comuni

L'anno duemilaventicinque, il giorno 9 del mese di settembre alle ore 11, presso la sede della Provincia di Treviso in via Cal di Breda n. 116 a Treviso e in collegamento da remoto, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

.....

Infine, il Comune di Mogliano Veneto chiede conferma sull'indicazione del PRTRA sulla possibilità di autorizzare “non più di due eventi complessivi” che prevedano falò tradizionali e fuochi d'artificio

Il dott. Busoni, facendo riferimento al documento della Regione Veneto sulle faq (all. 3), ribadisce che falò tradizionali e fuochi artificiali concorrono insieme a determinare il numero massimo di eventi.

3) **nota della Regione Veneto del 16 settembre 2025**

“Azione operativa E 7.a in Appendice I al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Comunicazione”.

Data 16/09/2025

Protocollo N° 0460440 Class: H.400.01.1

Allegati N°

1

Oggetto: Azione operativa E 7.a in Appendice I al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. **Comunicazione.**

.....

Con riferimento all'allegata nota di codesto Comune, acquisita in data 16.09.2025 con prot. reg. n. 459733, si rappresenta che i due “eventi” richiamati nell'azione operativa E.7.a in Appendice I all'aggiornamento del PRTRA approvato con DGR n. 377/2025, non vanno ricondotti ai singoli falò, ma all'insieme dei festeggiamenti tradizionali previsti in un Comune per una certa giornata, in un numero non maggiore di due.

Le ordinanze disciplineranno il limite numerico e dimensionale dei singoli falò, su indicazioni fornite dai TTZ, in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria.

Resta inteso che i falò sono sempre vietati in condizioni di allerta PM10.

IMPORTANTI RIFERIMENTI :

- > [**bollettino regionale di allerta di PM10**](#) (costantemente aggiornato, da consultare da parte degli organizzatori “fino all'ultimo momento” prima dell'accensione)
- > [**sito della Provincia – elenco delle ordinanze comunali**](#) adottate a contenimento dell'inquinamento dell'aria

4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI


Abbiamo provato a riassumere in pochi ma significativi punti presupposti e prevalutazioni che devono essere opportunamente ponderati dagli organizzatori di qualsivoglia iniziativa temporanea (a partire dalla scelta del più adatto luogo di svolgimento), per poi procedere alla concreta organizzazione della stessa e alla presentazione dei necessari adempimenti amministrativi ai diversi enti interessati (Comune, ULSS; ecc.).

Una consapevole pianificazione degli eventi è la prima delle azioni che ne consentono poi lo svolgimento in sicurezza, anche e soprattutto in quei contesti che andranno ad includere diverse tipologie di attività interagenti e necessitanti a maggior ragione di una puntuale ed unitaria gestione non solo in termini di accessi e vie di esodo, ma anche ai fini della prevenzione e pronta risoluzione delle criticità (anche sanitarie).

1 DISPONIBILITÀ DELL'AREA

- a) area pubblica o ad uso pubblico
 - > concessione del Comune
- b) area privata
 - > assenso del proprietario o gestore dell'area


2 CONFIGURAZIONE DELLE AREE - schemi esemplificativi



LEGENDA

distanza	valore	note
A	$\geq 3,5$ m	spazio scoperto tra strutture temporanee e/o edifici utilizzati (D.M. 30/11/1983)
B	$\leq 2 \times h$ tettoia dal terreno	
C	≥ 1 m	se locale aperto, potenza singolo apparecchio ≤ 35 Kw e capacità totale deposito GPL ≤ 125 Kg (UNI/TR 11426)
	≥ 3	altri casi non presenti nella riga precedente (Circ. 74/56)
D	$\geq 3,5$ m	spazio scoperto (D.M. 30/11/1983)
E	≥ 5 m	per depositi fino a 3 mc (D.M. 14/05/2004)
F	≥ 10 m	per depositi fino a 3 mc (D.M. 14/05/2004)
G	≥ 20 m	distanza di rispetto da interporre tra i tendoni e gli edifici circostanti non interessati dalla manifestazione, desunta dal titolo VII del D.M. 19/08/1996 per quanto attiene gli impianti di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti di cui all'articolo 4 della L. 337/1968
H		
L	$\geq 0,6$ m	D.M. 19/08/1996
M	$\geq 3,5$ m	spazio scoperto (D.M. 30/11/1983)
N	$\geq 3,5$ m	spazio scoperto (D.M. 30/11/1983)

CAPANNONE PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE



"Allietamento" musicale: quando non configura pubblico spettacolo

L'offerta a favore degli avventori - in via complementare e residuale rispetto all'attività principale, ancorchè temporanea, di somministrazione di alimenti e bevande - di iniziative (c.d. piccoli intrattenimenti) che vengono comunemente intese al mero "allietamento" degli stessi è consentita purché non configuri attività ulteriore e diversa di pubblico spettacolo, nel qual caso sarebbero soggette alle disposizioni e all'adempimento amministrativo di cui all'art. 68 del TULPS. In riferimento a ciò, affinché si configuri il mero "allietamento" devono essere assicurate e rispettate le seguenti condizioni, caratteristiche e peculiarità:

- non deve essere effettuato al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto deve mantenere costantemente carattere di complementarietà, accessorialità e sussidiarietà rispetto all'attività principale di somministrazione svolta nel medesimo contesto;
- nessun compenso deve essere richiesto agli avventori, né sotto forma di biglietto di ingresso, né sotto forma di maggiorazione dei prezzi della somministrazione di alimenti e bevande e/o di consumazione obbligatoria;
- l'assetto dell'area in propria disponibilità, destinata all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, non deve essere in alcun modo modificato rispetto alla normale disposizione di tavoli e sedie a tal fine predisposti, ed in tal senso non devono essere apportati interventi strutturali o aggiunti allestimenti destinati al trattenimento, al fine di evitare che si vada a configurare un luogo di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività danzanti o analoghe finalità di trattenimento e svago, tali da comportare la necessità della preventiva verifica di agibilità del luogo ai sensi dell'art. 80 del TULPS;
- deve essere svolto nel solo contesto dell'area individuata per la somministrazione di alimenti e bevande, e rivolto esclusivamente alle persone sedute ai tavoli per la consumazione;
- non deve essere data pubblicizzazione della mera iniziativa di allietamento, ovvero incentivata la partecipazione di artisti noti tale da costituire di fatto vera attrattiva dell'iniziativa e da richiamare un pubblico più ampio di quello normalmente fruitore della sola attività di somministrazione;
- devono essere osservate scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico (giusti i limiti di emissione sonora di cui al DPCM 14/11/1997) e adottate tutte le misure idonee e necessarie al fine di non ledere al diritto al riposo o arrecare disturbo alla quiete pubblica.


Qualora, invece, l'organizzatore intendesse svolgere eventi temporanei aventi caratteristiche e finalità di **pubblico spettacolo o trattenimento**, anche al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità dei locali/aree di cui all'art. 80 TULPS - ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS deve essere previamente depositata al Comune in alternativa:

- una SCIA per eventi temporanei fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, ovvero fino ad un massimo di 2.000 partecipanti e svolti entro le ore 1 del giorno successivo;
- una domanda di autorizzazione in caso di capienza di pubblico superiore a 200 persone.

MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA IN AREA PARCHEGGIO CON FOOD TRUCK ED ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CON DJ SENZA BALLO



MERCATINO IN PIAZZA



a) stima della misura massima di partecipanti

- > capienza / affollamento dell'area (D.M. 19 agosto 1996 / D.M. 22 novembre 2022 / Direttiva Piantedosi)
- > varchi e vie di esodo
- > strutture, impianti, ecc., per il pubblico
- > altri elementi "critici" (food truck, giochi / giostre, ecc.)

b) tutela della salute e della sicurezza ...

- > ... del pubblico: safety – direttiva Piantedosi

operatori di sicurezza (squadra di vigilanza)

monitoraggio di ogni iniziativa

assistenza all'esodo e instradamento del pubblico

lotta all'incendio e gestione delle emergenze

assistenza sanitaria

I compiti della Protezione Civile

Per la realizzazione di eventi circoscritti al territorio del solo Comune, o a parte di esso, che possono comportare grave rischio per la pubblica incolumità in relazione al rilevante impatto locale e all'eccezionale afflusso di persone, ovvero alla scarsità o insufficienza delle vie di fuga, l'organizzazione può chiedere l'attivazione del Piano di Protezione Civile, per le funzioni di supporto previste, e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

In tali circostanze è consentito l'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che possono essere chiamate a svolgere i compiti alle stesse affidati nella pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinaria gestione di eventi e manifestazioni temporanei. Le funzioni di supporto che i volontari di Protezione Civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di [informazione alla popolazione e presidio territoriale](#).

Qualora, invece, un singolo volontario intendesse svolgere eventuali funzioni al di fuori di quanto sopra indicato, dovrà farlo a titolo personale, non indossando divise, loghi o distintivi di Protezione Civile. In tal caso, può indossare specifiche pettorine fornite dall'organizzazione in modo che sia chiaro che la relativa attività viene svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontario della Protezione Civile.

Lo stesso può anche svolgere compiti di "addetto antincendio" o di "addetto alla sicurezza" purchè sia in possesso della specifica formazione prevista dalla normativa vigente (e quindi dei relativi attestati), e – in caso di "addetto all'assistenza" – solo se iscritto negli appositi elenchi prefettizi di cui alla L. 94/2009 e al correlato D.M. 6 ottobre 2009 ^[1].

→ Per quanto riguarda la possibilità per gli addetti della Protezione Civile di svolgere attività non in emergenza, il soggetto volontario – non avendo alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione comunale – non può svolgere compiti di "normale amministrazione", in quanto il D.Lgs. 117/2017 ^[1] esclude qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra il volontario e la struttura che lo utilizza.

Pertanto, per l'espletamento di attività quali, ad esempio, regolazione del traffico, scorta a cortei o processioni, servizi d'ordine durante manifestazioni sportive o culturali, le stesse non rientrano tra le ipotesi di collaborazione che il volontario è chiamato a svolgere nei servizi di Protezione Civile, salvo i casi nei quali queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di eventi a rilevante impatto locale.

L'uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve, quindi, limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti e nel rispetto delle direttive impartite dalle autorità competenti.

Tenuto conto di quanto sopra, le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'articolo 11 del Codice della Strada ^[2], ivi compresa qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle autorità preposte allo svolgimento degli stessi.

È tassativamente vietato l'uso di palette dirigitraffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e dell'Ordine che possono ingenerare equivoci nella popolazione (durante processioni, cortei, ecc.). ^[3]

(segue)

^[1] vedasi il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), ad oggetto "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

^[2] vedasi il [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), ad oggetto "Nuovo codice della strada";

^[3] vedasi la [circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DPOC/Vol/32320 del 24 giugno 2016](#), ad oggetto "Indicazioni operative concernenti finalità e limiti delle organizzazioni di volontariato";

(continua)

Qualora l'evento che vede legittimamente impiegati i volontari di Protezione Civile sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni sono consentiti avendo cura che detti soggetti concorrano alla copertura degli oneri connessi ai servizi svolti dagli addetti della Protezione Civile impiegati a tal fine. ^[4]

- > ... e dei **volontari** impiegati nei “luoghi di lavoro”, che a fronte della seguente nuova disposizione nazionale non sono più assimilati a “dipendenti” (al pari del soggetto organizzatore non più considerato “datore di lavoro”):

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

«Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»

Art. 6 - quater

Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

>> **polizza assicurativa** a copertura di eventuali infortuni dei partecipanti e dei volontari

5. PORTALE UNIPASS: ATTIVA LA SPECIFICA AREA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Al fine di semplificare le modalità di individuazione e compilazione nel portale Unipass degli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento di manifestazioni temporanee da parte di soggetti anche non avvezzi all'utilizzo di portali telematici ovvero non abituati ad interagire con la tecnologia informatica, fin dall'origine del Servizio Manifestazioni Temporanee si è provveduto alla realizzazione e messa in linea di un'apposita area nel portale dedicata esclusivamente a questa tipologia di iniziative, comprensiva di un “filtro” di selezione delle pratiche esclusivamente dedicato ai soli adempimenti connessi con queste casistiche.

La stessa è accessibile a partire direttamente dalla *home-page* del portale, agendo sullo specifico riquadro presente nella parte destra della pagina:




Una volta cliccato su detto riquadro si accede, quindi, ad una inedita area dedicata a vari livelli alle manifestazioni temporanee – svolgimento pratiche, calendario degli eventi programmati in ciascun mese nei diversi Comuni convenzionati, informazioni varie, ecc. – liberamente consultabili fino al momento dell'effettivo inizio del percorso di compilazione di uno specifico adempimento, per il quale è richiesto (analogamente a qualsiasi altra procedura in portale) il preventivo riconoscimento personale mediante credenziali SPID/CIE.

^[4] vedasi la [direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012](#), ed in particolare l'articolo 2.3.1 “Eventi rilevante impatto locale”;

La gestione delle pratiche conseguentemente al relativo invio al Comune territorialmente competente avviene, quindi, con le medesime modalità in essere per le altre tipologie di adempimenti, ivi comprese le interazioni con gli specifici uffici comunali ed enti terzi.

Effettuato l'accesso all'area del portale Unipass dedicata alle manifestazioni temporanee, viene resa disponibile in prima battuta un'apposita sezione per la presentazione delle pratiche, usufruendo della specifica modulistica predisposta dal nostro Servizio:

Cliccando su **Prepara la pratica** si accede ad una nuova pagina che prevede anzitutto la selezione del Comune di interesse per lo svolgimento della propria iniziativa temporanea...



... e quindi la specifica tipologia di iniziativa temporanea che si intende andare a svolgere:



***Nel salutarVi cordialmente, Vi esprimiamo
anche a nome dei nostri collaboratori
i più sinceri e calorosi auguri per un lieto Natale
ed un felicissimo anno nuovo!***



I Funzionari apicali di Elevata Qualificazione
AOO BIMdigitalPA - Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

Chiara Martin

Responsabile dei
Servizi e Progettualità Unipass

Marco Cescon

Responsabile dello Sportello Unico Commercio (S.U.C.)
e del Servizio Manifestazioni Temporanee